

**DELIBERAZIONE 27 LUGLIO 2022**

**356/2022/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TARIFFE PER L'UTILIZZO DEI TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE DEL GNL, PER IL SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE (6PR GNL)**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1214<sup>a</sup> riunione del 27 luglio 2022

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (DAFI);
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce l'Agenzia per la cooperazione fra i Regolatori nazionali dell'energia;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (di seguito: decreto legislativo 257/16);
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito: decreto-legge 76/20);
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (di seguito: decreto-legge 77/21);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, come convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2022 (di seguito: DPCM 29 marzo 2022);

- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: decreto-legge 50/22);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 660/2017/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIRG);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 168/2019/R/GAS e s.m.i. (di seguito: deliberazione 168/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 474/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTRG);
- la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 2020, 43/2020/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 229/2020/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2021, 268/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2021, 271/2021/R/COM (di seguito: 271/2021/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A (TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 617/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 617/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 632/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 632/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A (di seguito: deliberazione 2/2022/A) e il relativo Allegato A (Quadro strategico 2022-2025);
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2022, 97/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 97/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2022, 190/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 190/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2022, 240/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 240/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 278/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 279/2022/R/COM (di seguito: deliberazione 279/2022/R/COM);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 615/2021/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 615/2021/R/COM);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 17 maggio 2022, 213/2022/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 213/2022/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 12 luglio 2022, 317/2022/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 317/2022/R/COM).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l'Autorità persegue la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo; e che il sistema tariffario armonizzi gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95, come modificato dal decreto-legge 17/22, prevede che l'Autorità stabilisca ed aggiorni le tariffe *“in relazione all'andamento del mercato”* e *“in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”*, anche tenendo conto *“del reale costo di approvvigionamento della materia prima”*;
- in relazione alle infrastrutture nazionali di rigassificazione del Gnl, la potestà tariffaria dell'Autorità è esercitata nell'ambito della cornice regolamentare dell'Unione Europea che, da un lato, mira alla realizzazione di un mercato interno del gas naturale e, dall'altro, fissa degli obiettivi di politica energetica in materia di emissioni di gas a effetto serra, energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica;
- l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 164/00, definisce *“impianto di Gnl”* un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, o lo scarico e la rigassificazione di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl), comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto, con l'esclusione di eventuali serbatoi ubicati presso i terminali non funzionali al ciclo di rigassificazione e utilizzati per l'attività di stoccaggio;
- l'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 164/00, prevede, tra l'altro, che l'Autorità determini le tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito e permettere la realizzazione degli investimenti per il potenziamento delle capacità di rigassificazione del Gnl;
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, prevede che l'Autorità definisca i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell'utilizzo dei terminali di Gnl in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che detengono terminali di Gnl;
- l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 93/11, prevede l'individuazione delle necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di rigassificazione di Gnl, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale, anche con riferimento agli obblighi derivanti dall'attuazione delle direttive comunitarie in materia di energia;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 93/11, le opere necessarie per i terminali di Gnl, compresi gli impianti di rigassificazione, sono annoverate tra

le infrastrutture strategiche di cui al comma 1 del medesimo articolo, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili;

- l'articolo 5 del decreto-legge 50/22, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, prevede disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione *“[i]n considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale”*; in particolare, il comma 1 del medesimo articolo dispone, tra l'altro, che: i) le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del decreto, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e che ii) per la realizzazione di tali opere sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, uno o più Commissari straordinari di Governo con poteri autorizzativi;
- inoltre, al comma 8 del medesimo articolo, il decreto-legge 50/22 istituisce un fondo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, *“al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture [finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione] di cui al comma 1 (...). Il fondo è destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusi del costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 474/2019/R/gas, prevista dalla vigente regolazione tariffaria. L'importo residuo del fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato”*.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 660/2017/R/GAS, l'Autorità ha pubblicato il testo integrato sulle garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del Gnl (TIRG), che ha introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione;
- con la deliberazione 168/2019/R/GAS, l'Autorità ha definito i criteri di regolazione delle condizioni, anche economiche, di accesso e di erogazione dei servizi offerti mediante depositi di stoccaggio di Gnl e disposizioni in materia di separazione contabile per i servizi *small scale LNG* (SSLNG), in applicazione delle previsioni normative di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 257/2016.

- con la deliberazione 474/2019/R/GAS, l’Autorità ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe di rigassificazione del Gnl (RTRG) per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (5PR GNL);
- con il Quadro strategico per il quadriennio 2022-2025, approvato con la deliberazione 2/2022/A, l’Autorità ha individuato alcuni specifici obiettivi per la regolazione tariffaria dei servizi infrastrutturali dell’energia, tra cui il servizio di rigassificazione del Gnl, tra i quali:
  - a) accompagnare la transizione del vettore gas verso un livello di maggiore decarbonizzazione, tramite un coordinamento a livello europeo anche degli aspetti regolatori che hanno un impatto sulla sicurezza, al fine di garantire, accanto alla condivisione dei benefici delle misure per la sicurezza, che i costi siano ripartiti in maniera equa tra i cittadini europei;
  - b) definire criteri di riconoscimento dei costi orientati alla spesa totale, applicabili a tutti i servizi infrastrutturali (livello “ROSS-base”) e integrati per i principali operatori con logiche *forward-looking*, con una prima attuazione a partire dal prossimo periodo di regolazione, con il superamento dell’attuale approccio di riconoscimento dei costi, differenziato tra costi operativi e costi di capitale;
- con riferimento a tale ultimo obiettivo, come primo passo verso l’approccio ROSS l’Autorità, con deliberazione 271/2021/R/GAS, ha avviato un procedimento per la definizione di criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto da applicare a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas, prevedendone la conclusione entro il 31 dicembre 2022;
- nell’ambito di tale procedimento, l’Autorità ha ritenuto opportuno:
  - a) prevedere che i criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto secondo le logiche *ROSS-base* siano applicati a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas a partire dal sesto periodo di regolazione, e che la concreta applicazione di tali criteri generali ai singoli servizi sia definita nell’ambito dei procedimenti specifici di fissazione dei criteri di regolazione per ciascun servizio infrastrutturale regolato dei settori elettrico e gas;
  - b) rinviare a successive deliberazioni l’avvio di procedimenti specifici per servizio/settore in tema di *business plan*, prevedendo che l’approccio integrato ROSS sia applicato in modo completo in via prioritaria ai grandi operatori, in particolare al gestore del sistema di trasmissione dell’energia elettrica e all’impresa maggiore di trasporto del gas;
- a tale deliberazione hanno fatto seguito il documento per la consultazione 615/2021/R/COM, nel quale sono state presentate le Linee guida per lo sviluppo della regolazione *ROSS-base*, e il documento per la consultazione 317/2022/R/COM, nel quale sono state meglio inquadrare le tempistiche di introduzione dell’approccio ROSS e sono stati illustrati i meccanismi regolatori che dovranno essere sviluppati nell’ambito della soluzione *ROSS-base*; in particolare, per quanto riguarda il servizio di rigassificazione, si prevede la prima applicazione dei criteri *ROSS-base*, e in particolare dell’approccio *ROSS-base-T*, per il periodo regolatorio che si avvia dal 2024, ossia per il 6PR GNL;

- la definizione puntuale dei criteri di determinazione dei ricavi di riferimento per il servizio di rigassificazione del Gnl terrà quindi necessariamente conto dei principi e criteri generali stabiliti in esito al procedimento avviato con deliberazione 271/2021/R/GAS; di conseguenza, nell'ambito del procedimento avviato con il presente provvedimento, oltre ai criteri di allocazione dei costi agli utenti del servizio di rigassificazione e correzione dei ricavi, saranno altresì trattate le modalità applicative dei criteri *ROSS-base* al servizio di rigassificazione del Gnl, nonché, laddove necessario, i criteri di raccordo con la regolazione finora vigente, con l'obiettivo di garantire l'equilibrio tra il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe e il ricavo ammesso determinato secondo l'approccio ROSS, e tenendo quindi conto, *ex post*, degli scostamenti tra *baseline* della spesa totale e spesa totale effettiva e degli incentivi all'efficienza (c.d. *tariff decoupling*).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 614/2021/R/COM l'Autorità ha approvato i "Criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027)"; nell'ambito di tale deliberazione, l'Autorità ha altresì previsto:
  - a) una specifica finestra di aggiornamento del parametro  $\beta^{asset}$  per tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas entro l'aggiornamento del WACC per il secondo sub-periodo (ossia a decorrere dall'anno 2025);
  - b) la possibilità, a seguito di specifiche consultazioni, di una proroga fino all'anno 2024 dei valori del  $\beta^{asset}$  in vigore dall'anno 2022 per i servizi le cui regolazioni specifiche di settore terminano la propria validità nell'anno 2023 (segnatamente, trasmissione e distribuzione elettrica, trasporto gas e rigassificazione del Gnl).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 617/2021/R/GAS l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRT), decorrente dal 2024;
- nell'ambito di tale procedimento, con il documento per la consultazione 213/2022/R/GAS, che illustra gli orientamenti dell'Autorità in materia di criteri di determinazione dei ricavi riconosciuti e di determinazione dei prezzi di riferimento del servizio di trasporto del gas naturale, l'Autorità ha posto in consultazione la possibilità di introdurre, per i punti di entrata da terminali di rigassificazione, uno sconto tariffario pari al 50%, al fine di aumentare la competitività dell'approvvigionamento di gas tramite Gnl.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in considerazione della situazione eccezionale del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, l'articolo 21 del decreto-legge 17/22 ha emanato disposizioni finalizzate ad accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale, tra le quali sono previsti meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di Gnl, allo scopo di contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza;
- con la deliberazione 97/2022/R/GAS, l'Autorità ha adottato iniziative immediate e straordinarie finalizzate ad incrementare le disponibilità di gas, in particolare favorendo l'ingresso di volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con sistemi di Paesi extraeuropei, e a favorire il riempimento degli stoccaggi nel breve termine;
- in particolare, con riferimento alle disposizioni connesse al servizio di rigassificazione del Gnl, è stata prevista l'estensione delle disposizioni di cui alla deliberazione 632/2021/R/GAS in materia di azzeramento dei corrispettivi di trasporto alle capacità di rigassificazione impegnate con effettiva consegna del Gnl entro il 30 settembre 2022;
- successivamente, l'Autorità ha previsto ulteriori misure per favorire l'utilizzo della capacità di rigassificazione e aumentare la competitività del servizio, disponendo in particolare:
  - a) la possibilità di offrire prodotti di capacità pluriennali comprendenti anche l'anno termico 2022/2023 nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 5.7 del TIRG (con la deliberazione 190/2022/R/GAS);
  - b) che i corrispettivi di assegnazione delle capacità di rigassificazione negoziati nell'ambito delle procedure di conferimento pluriannuali che si svolgono entro il 31 luglio 2022 siano inclusivi dei costi di capacità di trasporto (con la deliberazione 240/2022/R/GAS).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- l'articolo 60, comma 6, del decreto-legge 76/20, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, stabilisce che *“Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, (...) è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa”*;
- l'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 77/21, dispone che, al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono individuate le opere e le infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone nell'Isola;

- con DPCM 29 marzo 2022 sono state individuate le opere e le infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'Isola, nonché funzionali alla transizione energetica verso la decarbonizzazione delle attività produttive, conformemente a quanto previsto dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC 2019);
- con la deliberazione 279/2022/R/COM, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del quadro regolatorio applicabile alle infrastrutture individuate dal DPCM 29 marzo 2022, con particolare riferimento ai servizi della *virtual pipeline*, che seguiranno pertanto un *iter* dedicato e non sono oggetto del presente procedimento.

#### **RITENUTO NECESSARIO:**

- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe del servizio di rigassificazione del Gnl per il sesto periodo di regolazione (6PR GNL);
- nell'ambito di tale procedimento:
  - a) definire i criteri di determinazione dei ricavi di riferimento per il servizio di rigassificazione, garantendo il necessario coordinamento con i principi e i criteri generali di regolazione *ROSS-base* che saranno definiti in esito al procedimento avviato con la deliberazione 271/2021/R/GAS;
  - b) garantire adeguate forme di raccordo tra il fondo previsto dal decreto-legge 50/2022, da destinare prioritariamente alle nuove infrastrutture, e i meccanismi di garanzia tariffaria attualmente in vigore;
  - c) valutare l'opportunità di una revisione dei criteri di regolazione delle condizioni, anche economiche, di accesso e di erogazione dei servizi offerti mediante depositi di stoccaggio di Gnl, verificando, in particolare, la coerenza della deliberazione 168/2019/R/GAS con le recenti disposizioni del decreto-legge 77/21 e del DPCM 29 marzo 2022

#### **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe del servizio di rigassificazione del Gnl, per il sesto periodo di regolazione (6PR GNL);
2. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1 sia sviluppato in coordinamento con il procedimento avviato con la deliberazione 271/2021/R/GAS per la definizione dei criteri *ROSS-base* e che riguardi, tra l'altro, le modalità applicative dei criteri *ROSS-base* al servizio di rigassificazione del Gnl;
3. di tener conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al precedente punto 1, delle esigenze precisate nelle premesse;

4. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al precedente punto 1 al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (DIEU), conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità, anche convocando eventuali incontri tecnici e *focus group*;
5. di prevedere che, per le finalità di cui al precedente punto 3, il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* operi in coordinamento con la Direzione Mercati Energia all'ingrosso e sostenibilità Ambientale in relazione agli aspetti di funzionamento dei mercati;
6. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1 si concluda entro il 15 aprile 2023;
7. di rendere disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, i documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 luglio 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*